

COMUNE DI MONTEROTONDO

***“REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE
SCELTE DI TRASFORMAZIONE URBANA”***

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1. Principi generali e finalità

1. Il Comune di Monterotondo riconosce alla partecipazione dei cittadini un ruolo fondamentale per la formazione delle decisioni di trasformazioni urbane e per la promozione dell'inclusione sociale.

2. Con il presente Regolamento, il Comune di Monterotondo definisce modalità e strumenti volti a promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini nei procedimenti di redazione ed attuazione degli strumenti urbanistici, nonché nelle decisioni relative ai piani, programmi e progetti di trasformazione, con particolare riguardo all'attuazione del Piano Regolatore Generale.

3. Ai fini del presente Regolamento, la partecipazione è intesa quale un processo di più ampio coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici, Tale processo non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di continuità, sistematicità, strutturazione .

Con il presente Regolamento, il Comune di Monterotondo intende anche contribuire a dare attuazione, limitatamente alle proprie competenze, a quanto previsto dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 195/05, che recepisce la Direttiva Comunitaria 4/03/CE) in materia di accesso all'informazione ambientale e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

4. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini, principalmente attraverso un'informazione tempestiva e preventiva, la massima partecipazione nella gestione degli strumenti del piano e nell'attuazione dei singoli piani e progetti, un effettivo dialogo nell'interesse pubblico anche al fine di un uso più appropriato delle risorse.

5. La partecipazione non è finalizzata soltanto ad accompagnare l'elaborazione di piani e progetti o degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione, valutazione e costruzione di politiche o di programmi

strategici, da intendersi come l'esito delle interazioni tra i processi partecipativi.

6. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti e Responsabili del procedimento dell'Amministrazione comunale, che ne assicurano l'osservanza secondo la disciplina di seguito definita.

Art.2. I soggetti della partecipazione

Sono titolari dei diritti connessi agli strumenti di partecipazione tutti i soggetti singoli o associati interessati direttamente dalle trasformazioni del territorio di cui all'art. 3 o che abbiano comunque un interesse ad esse.

Art.3. Atti sottoposti alla procedura partecipativa

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

- a) gli strumenti urbanistici, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali, ancorché non ancora adottati dall'amministrazione comunale, relativi all'intero territorio del Comune;
- b) i progetti comunali ed i relativi piani attuativi, i programmi integrati, nonché i programmi urbanistici, i contratti di quartiere ed i piani di settore con valenza urbanistica ed ambientale, di competenza dell'intero territorio comunale, senza esclusione del PRG e delle sue varianti generali, gli interventi diretti ed indiretti ed i relativi piani attuativi;
- c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda locale 21, della Carta di Aalborg del 1994 e degli Aalborg Commitments del 2004;
- d) il Piano di zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995;
- e) altri Piani, Programmi e progetti di settore aventi rilevanza ambientale e territoriale, con particolare riguardo all'inquinamento elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti e alla mobilità.

2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie.

3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dall'avvio del procedimento, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiori all'importo stabilito dall'art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare la procedura d'informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazioni di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi.

4. L'Amministrazione Comunale promuove altresì, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, i processi partecipativi previsti dalla Direttiva 42/2001 CE (Valutazione Ambientale Strategica) su Piani e Programmi anche gerarchicamente sovraordinati;

5. Qualora la formazione degli strumenti d'intervento di cui ai precedenti commi sia finalizzata all'acquisizione di finanziamenti, perentoriamente condizionati al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse norme impongano comunque una particolare celerità del procedimento, la Giunta Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 7 e 8.

TITOLO II. COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art.4. Competenze organizzative

1. L'organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Monterotondo a livello degli uffici centrali.

2. Nell'ambito delle macro-strutture è individuata l'Unità Organizzativa che assicura lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento dell'atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all'art. 3.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, viene definito un piano operativo per l'attivazione e l'organizzazione del processo di partecipazione, con riferimento alle strutture e agli strumenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

4 Il Comune di Monterotondo costituisce “**La Consulta delle Associazioni per le trasformazioni urbane**” composta dal responsabile (o suo delegato) di ciascuna realtà associativa formalmente registrata operante sul territorio comunale e portatrice di interessi ambientali e territoriali (associazioni ambientaliste e culturali, comitati di quartiere, ecc.).

Art. 5. La Casa della Città partecipata

1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituita, con deliberazione della Giunta comunale, una struttura denominata “**La Casa della Città partecipata**” che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e attiva gli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani, Programmi e progetti di cui all'art.3;
- b) predisporre materiale divulgativo sui Piani, Programmi e progetti, di cui all'art.3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;

- c) rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi;
- d) organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all'art. 8;
- e) garantire i contatti e i flussi informativi con la "Consulta delle Associazioni" e con i singoli cittadini, anche con mezzi innovativi, come specificato nell'art.7;
- f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento dell'incontro pubblico di cui all'art.8.

La Casa della Città partecipata supporta inoltre le attività volte:

- a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all'art. 8;
- b) ad assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte dei cittadini, del sito Internet del Comune di Monterotondo e del sistema informativo di cui all'art. 6;
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli uffici competenti;
- d) a costituire luogo di discussione, interazione, confronto pubblico;
- e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizioni da proposte di cittadini.

2. Per l'organizzazione e la promozione delle forme di progettazione partecipata, la Casa della Città partecipata si avvale dei Laboratori territoriali e di quartiere, ove costituiti.

3. La Casa della Città partecipata svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana.

4. Per lo svolgimento dei proprio compiti la Casa della Città partecipata si può avvalere della collaborazione di altre strutture.

Art.6. Il sistema informativo

1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione e consultazione sugli interventi di cui all'art. 3 secondo le modalità e gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 8, la Casa della Città partecipata promuove il sistema informativo attraverso il sito Internet del Comune di Monterotondo. L'informazione resa disponibile riguarderà le caratteristiche tecniche e localizzative lo stato di avanzamento dell'iter procedurale degli interventi suddetti.

2. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3 provvede alla compilazione di una scheda informativa per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori al fine di costituire la base informativa.

3. Per favorire l'accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i cittadini, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle postazioni telematiche site all'interno del sistema biblioteche del Comune di Monterotondo e nelle piazze telematiche previste sperimentalmente nei contratti di quartiere.

TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art.7. Informazione

1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini. Essa deve essere aggiornata, chiara e confrontabile.

2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale degli atti di cui all'art. 3 l'Assessore competente provvede a darne informazione pubblica ed a promuovere la conseguente consultazione.

3. L'informazione avviene mediante pubblicazione della notizia sia in un'apposita sezione del sito Internet del Comune di Monterotondo, sia

attraverso l'affissione di manifesti negli appropriati spazi informativi dell'Ufficio InformaComune e in apposite bacheche pubbliche dislocate nei vari quartieri, nonché sul periodico comunale. Nei casi valutati di maggiore rilevanza, l'Assessore competente informa della notizia i cittadini attraverso la stampa locale. Della notizia vengono in ogni caso informati direttamente i componenti della "Consulta delle Associazioni". L'informazione comprende documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all'art. 2.

4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità organizzativa competente alla Casa della Città partecipata per le finalità di cui all'art. 5.

Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo le modalità di cui comma 3.

5. Nel caso di Progetti urbani o di Programmi integrati, la trasmissione avviene in coerenza con quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano regolatore generale.

6. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l'Amministrazione Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli "sms" ed ogni altro mezzo idoneo.

Art.8. Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Casa della Città partecipata di cui al comma 4 art. 7, i soggetti di cui all'art. 2, nonché la "Consulta delle Associazioni" di cui al comma 4, art. 4, possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in

carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 l'Assessore convoca, entro 15 giorni, un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione, con 15 giorni di preavviso, secondo le modalità previste nell'art. 7, e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza di tutti i funzionari e dirigenti, direttamente interessati al piano o all'opera su cui l'incontro è convocato, nonché dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della partecipazione.

4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente, quali l'attivazione di forum locali ovvero, previa deliberazione della Giunta Comunale, il ricorso a questionari o sondaggi.

5. Tutti gli atti relativi alla fase di consultazione vengono raccolti nel Documento della Partecipazione, predisposto e curato dal responsabile del procedimento con il supporto dell'Ufficio della Città partecipata, e sottoscritto dall'Assessore competente, è allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di intervento di cui all'art. 3. Il dirigente dell'Unità Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione.

Il Documento della partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi, accompagna il provvedimento in tutto l'iter previsto (Giunta comunale, Commissioni Consiliari, Consiglio Comunale).

Art. 9 Progettazione Partecipata

1. La progettazione partecipata costituisce il terzo livello della partecipazione, riservata ai casi di cui ai successivi commi sin dalla fase iniziale.
2. Il processo di progettazione partecipata, è promosso su richiesta della Giunta Comunale, dell'assessore competente e del Consiglio Comunale.
3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative europee, nazionali e della Regione Lazio, è opportuna nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento richieda un processo consensuale con gli attori del territorio, è parte sostanziale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
4. La progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione delle necessità e vocazioni del territorio in chiave ambientale strategica, con lo scopo di valutare la sostenibilità socioeconomica e fisica degli interventi proposti.
5. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, laboratori di quartiere e territoriali, utilizzando metodologie appropriate, personale interno ed esterno o, se necessario, esterno all'amministrazione comunale, ed il supporto tecnico dell'Ufficio della Città partecipata.
6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata saranno resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste negli art. 7. Il rapporto completo delle attività di progettazione partecipata e delle osservazioni dei cittadini conseguenti all'attività di informazione e consultazione costituisce il Documento della Partecipazione che è parte integrante del progetto o programma proposto.

Art.10. Monitoraggio e Verifica

1. Il monitoraggio costituisce il quarto livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo del processo

partecipativo, rilevando eventuali effetti negativi non considerati e proponendo le appropriate modifiche agli interventi previsti.

2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione comunale favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti approvati.

Art. 11. Il Processo Partecipativo e l'Agenda 21

1. Il presente Regolamento si applica anche a quanto previsto relativamente al Forum Agenda 21 e sue articolazioni.

Art. 12 Vigilanza sul procedimento di partecipazione

1. Sull'osservanza degli adempimenti previsti dal Regolamento vigilano gli organi competenti dell'Amministrazione Comunale ed in particolare il Segretario comunale, nonché il Difensore Civico qualora istituito.

2. Il Sindaco e gli Assessori competenti inviano al Consiglio comunale una relazione annuale sull'avvio e sull'andamento dei processi partecipativi.

Art.13. Norma transitoria

Nelle more dell'istituzione della Casa della Città partecipata ai soggetti di cui all'art. 2 è data la possibilità di sviluppare, tramite gli uffici competenti individuati nell'ambito dei Dipartimenti, forme di informazione e verifica in ordine agli interventi di cui all'art. 3, nonché di presentare contributi partecipativi.

Art.14. Efficacia della Partecipazione

1. Tutti gli atti della informazione e partecipazione sono considerati "documenti della partecipazione" e pertanto i verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti integranti della documentazione dei relativi progetti.

2. I suddetti documenti debbono essere comunque istruiti ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente in materia, ivi compresi i lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti per il parere di competenza: degli esiti delle relative istruttorie, nonché delle motivazioni tanto di rigetto quanto di accoglimento totale o parziale dei documenti della partecipazione, deve esser fatta espressa menzione nelle premesse delle deliberazioni tanto della Giunta quanto del Consiglio Comunale con cui verranno approvati tutti i progetti di trasformazione del territorio.

Monterotondo, luglio 2007